

INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 2007-2008. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI. MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA PER L'ANNO 2007.

A) AUTOLIQUIDAZIONE.

L'autoliquidazione del premio dev'essere effettuata entro il termine del 16 febbraio di ciascun anno. Per l'autoliquidazione 2007-2008 la scadenza dei premi viene prorogata al **18 febbraio 2008**.

Entro tale termine pertanto:

- dev'essere trasmessa la denuncia delle retribuzioni afferenti l'anno 2007;
- dev'essere effettuato il versamento dei premi complessivamente dovuti a titolo di regolazione 2007 e rata anticipata 2008 ovvero il primo rateo per coloro che intenderanno effettuare il pagamento in forma frazionata ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 della legge n. 449/1997 e dell'art. 55 della legge n. 144/1999. A tale proposito l'Inail precisa che a decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008:
 - il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerato dall'obbligo di barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;
 - il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta della rateazione, deve barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;
 - il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà con specifica comunicazione, da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell'autoliquidazione. Il modello, predisposto dall'Istituto, è disponibile nel sito dell'Inail.

La scadenza della denuncia retributiva è prorogata al 16 marzo 2008, se viene presentata su supporto magnetico o in via telematica. Tale proroga non riguarda anche il **pagamento dei premi**, per i quali resta confermata la scadenza ordinaria, prorogata quest'anno al **18 febbraio 2008**.

Accanto al modello principale (1031) esiste un modello supplementare (1131), da utilizzare soltanto nel caso che il principale non sia sufficiente per indicare le retribuzioni parzialmente esenti.

Le istruzioni dell'autoliquidazione e i modelli sopraindicati sono reperibili nel sito dell'Inail (www.inail.it/ Assicurazione Autoliquidazione).

B) INAIL: LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI. MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA PER L'ANNO 2007.

L'INAIL con la circolare n. 24 del 5 giugno 2007 ha comunicato per l'anno 2007 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, la retribuzione imponibile per il rapporto di lavoro a tempo parziale, i principi e i criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari nonché il minimale e il massimale di rendita, che fino al 30 giugno 2007 sono rispettivamente pari ad euro **12.822,60** e **23.813,40**.

Con circolare n. 55 dell'11 dicembre 2007 l'Istituto ha elevato dal 1° luglio 2007 il minimale e il massimale di rendita, che diventano rispettivamente pari ad euro **13.078,80** e **24.289,20**.

1) MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE.

Il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive del settore industriale, con esclusione delle erogazioni speciali, è stabilito per l'anno 2007 nella misura di euro **41,43**. Il minimale giornaliero rapportato a mese, nelle ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, è pari al valore del minimale giornaliero moltiplicato per 26 giorni (1077,18 euro).

2) CONTRATTO A TEMPO PARZIALE.

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (ex art. 5 della Legge n. 863/1984) si confermano le precedenti disposizioni, in ordine al criterio, previsto per la determinazione della retribuzione oraria tabellare e della retribuzione minimale oraria e all'obbligo di calcolare il premio sul valore più elevato delle due retribuzioni.

La retribuzione minima oraria è determinata moltiplicando il minimale giornaliero, stabilito dall'art. 7 della Legge n. 638/1983 (per il 2007 è pari ad euro 41,43) per il numero delle giornate di lavoro settimanali ad orario normale (si considerano 6 giornate settimanali anche quando l'orario aziendale è distribuito su 5 giorni) e dividendo poi l'importo per il numero delle ore lavorative settimanali, previste per i lavoratori a tempo pieno. Si applica in sostanza lo stesso criterio applicato per la contribuzione all'INPS.

La retribuzione minimale oraria in caso di orario normale settimanale di 40 ore è calcolata nel seguente modo: $\frac{41,43 \times 6}{40} =$ euro **6,21**.

40

La retribuzione tabellare oraria si ottiene dividendo la retribuzione base contrattuale, comprendente le mensilità aggiuntive, ma con esclusione degli altri istituti economici contrattuali (contingenza, scatti di anzianità, superminimi,...) per le ore annue, stabilite dalla contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

Si rammenta che il conglobamento della ex contingenza nei nuovi minimi contrattuali, previsti da alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro (come quello relativo al settore metalmeccanico), non modifica il valore di riferimento del minimo tabellare, che pertanto continua ad essere computato escludendo l'ex contingenza.

L'azienda quindi, nell'ipotesi che la retribuzione tabellare oraria risulti inferiore al valore della retribuzione minima oraria, come sopra determinata, dovrà considerare quest'ultimo valore ai fini del computo del premio dovuto all'INAIL.

Tale valore va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

3) DIRIGENTI E LAVORATORI PARASUBORDINATI.

La retribuzione convenzionale per i lavoratori dell'area dirigenziale, per il calcolo del premio dovuto all'Istituto, pari al massimo di rendita ex art. 116, comma 3 del T.U., che fino al 30 giugno 2007 è pari ad euro 23.813,40. Dal 1° luglio 2007 il massimale è pari ad euro 24.289,20

Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile per il calcolo del premio è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo, previsti dall'art. 116, comma 3 del T.U. Con la circolare n. 24 l'INAIL ha comunicato che tali valori, fino al 30 giugno 2007, sono rispettivamente pari ad euro 12.822,60 e 23.813,40, mentre con la circolare n. 55 l'Istituto ha comunicato che dal 1° luglio 2007 sono rispettivamente elevati ad euro 13.078,80 e 24.289,20.

a) dirigenti

La retribuzione convenzionale fino al 30 giugno 2007 è la seguente:

giornaliera	mensile
euro 79,38	euro 1.984,45

La retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2007 è la seguente:

giornaliera	mensile
euro 80,96	euro 2.024,10

b) lavoratori parasubordinati.

Il limite minimo e massimo mensile fino al 30 giugno 2007 sono i seguenti:

minimo di	euro	1.068,55
massimo di	euro	1.984,45

Il limite minimo e massimo mensile dal 1° luglio 2007 sono i seguenti:

minimo di	euro	1.089,90
massimo di	euro	2.024,20

4) RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PER I SOCI DI IMPRESE NON ARTIGIANE.

Per questi lavoratori la retribuzione giornaliera convenzionale fino al 30 giugno 2007 è pari ad euro **42,74**, mentre dal 1° luglio 2007 viene elevata ad euro **43,60**.